

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE  
FABBRICABILI**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili, in relazione a:

- a) adempimenti dichiarativi omessi e/o riportanti dati infedeli;
- b) avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed avvisi di accertamento in rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza dei dati denunciati dal contribuente, emessi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

## **Art. 2**

### **Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- ✗ gli avvisi di liquidazione dell'imposta emessi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504;
- ✗ gli atti impositivi che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, a seguito di avvenuto decorso dei termini di legge, ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
- ✗ le controversie tributarie pendenti e/o definite alla data di approvazione del presente regolamento;
- ✗ i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

## **Art. 3**

### **Periodi d'imposta**

1. Ai fini della definizione agevolata degli adempimenti dichiarativi omessi e/o infedeli, di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a), sono sanabili i periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento d'ufficio e/o in rettifica, stabiliti dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve proroghe disposte ai sensi di legge.

## **Art. 4**

### **Contribuenti ammessi**

1. Si possono avvalere della presente sanatoria tutti i contribuenti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. In riferimento ai seguenti casi particolari:

- ✗ gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo;
- ✗ in ipotesi di liquidazione volontaria, i liquidatori possono definire le fattispecie contemplate dalle presenti disposizioni;
- ✗ nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi della definizione agevolata prevista nel presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Definizione di area fabbricabile e determinazione dell'imposta**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di

animali. In particolare, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Il calcolo del valore ai fini I.C.I. dovrà essere effettuato, per ciascun anno di riferimento, moltiplicando la superficie dell'area edificabile espressa in metri quadrati per un valore unitario al mq almeno pari a quello determinato quale valore medio dalla Giunta comunale con deliberazione n. 202 del 24/11/2005. Al valore così ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota in vigore per ciascuna delle annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata.

## **Art. 6**

### **Definizione agevolata degli adempimenti dichiarativi omessi e/o infedeli**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 che non hanno presentato nei termini di legge la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, relativamente alla suddetta fattispecie di cui all'art 1 del presente regolamento, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali alla data del 31/12/2005 non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 504/1992 relativamente ai sopra indicati immobili oggetto della definizione agevolata, possono definire i suddetti rapporti tributari mediante il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta, con esclusione di sanzioni e interessi.

2. La definizione agevolata deve riguardare obbligatoriamente tutti i periodi d'imposta oggetto della sanatoria. Pertanto, non sono ammesse regolarizzazioni parziali relative a singole annualità d'imposta.

3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 maggio 2006, apposita istanza, redatta su modelli forniti dall'Ente, con la quale si chiede la definizione agevolata di tutti gli adempimenti dichiarativi omessi o infedeli, nonché dei relativi versamenti con riferimento alle predette annualità.

4. Le istanze di definizione agevolata, debitamente sottoscritte dal contribuente, dovranno, a pena di inammissibilità, essere consegnate a mano all'Ente o spedite per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale di partenza, facendo riferimento al timbro apposto.

5. L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

☒ dati identificativi del contribuente;

☒ domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

☒ dati relativi ai terreni edificabili non dichiarati ovvero dichiarati in modo infedele;

☒ annualità alle quali si riferisce la richiesta;

☒ liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta;

6. All'istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

☒ copia della ricevuta del versamento delle somme dovute a seguito della definizione o della sola prima rata in caso di pagamento rateizzato;

☒ dichiarazione iniziale nel caso in cui la stessa sia stata omessa oppure dichiarazione di variazione nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione infedele.

## **Art. 7**

### **Definizione agevolata degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e/o degli avvisi di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, ai quali alla data del 31/12/2005 sono stati notificati, relativamente alla suddetta fattispecie di cui all'art 1 del presente regolamento, avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e/o avvisi di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, non ancora divenuti definitivi alla data di approvazione del regolamento (per mancanza di impugnazione a

seguito di avvenuto decorso dei termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute), possono definire i suddetti avvisi di accertamento mediante il pagamento dell'imposta accertata e delle spese di notifica, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 maggio 2006, apposita istanza, redatta su modelli forniti dall'Ente, con la quale si chiede la definizione agevolata degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e/o degli avvisi di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione notificati entro il 31/12/2005, nonché dei relativi versamenti.

3. Le istanze di definizione agevolata, debitamente sottoscritte dal contribuente, dovranno, a pena di inammissibilità, essere consegnate a mano all'Ente o spedite per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale di partenza, facendo riferimento al timbro apposto.

4. L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

☒ dati identificativi del contribuente;

☒ domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

☒ dati relativi agli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e/o agli avvisi di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione;

☒ liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta;

5. All'istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

☒ copia della ricevuta del versamento delle somme dovute a seguito della definizione o della sola prima rata in caso di pagamento rateizzato;

☒ prospetto riepilogativo in cui sono indicati i calcoli effettuati per determinare le somme dovute.

## **Art. 8**

### **Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio del 31 maggio 2006, mediante versamento da eseguirsi sui bollettini di c/c postale messi a disposizione dal comune.

2. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

3. Se l'importo complessivo delle somme dovute dal contribuente a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad euro 750,00 (settecentocinquanta/00), il versamento può essere eseguito, a richiesta dell'interessato, in n. 4 rate di pari importo con scadenza:

☒ la prima rata contestualmente alla presentazione della richiesta di condono;

☒ la seconda rata entro e non oltre il 31.07.2006;

☒ la terza rata entro e non oltre il 30.09.2006;

☒ la quarta ed ultima rata entro e non oltre il 30.11.2006.

4. In caso di pagamento rateale occorre versare anche gli interessi calcolati al vigente tasso legale.

5. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata, nonché l'attivazione della procedura di accertamento e/o della procedura di riscossione coattiva. Le somme già versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito di accertamento da parte dell'Ente.

## **Art. 9**

### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di omissione o insufficienza del/i versamento/i ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Comune rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di

attivare, nel caso di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative del presente Regolamento oppure di procedere, nel caso di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b), alla riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Art. 10**

##### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6 consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente limitatamente alle aree fabbricabili oggetto della presente sanatoria. In particolare, non può essere attivata nessuna azione di accertamento sulle aree fabbricabili oggetto della definizione in relazione ai periodi d'imposta interessati dalla sanatoria.
2. Resta salvo il potere dell'Ente di procedere all'attività di accertamento (d'ufficio o in rettifica) nei confronti dei soggetti passivi che hanno chiesto la definizione agevolata sia in relazione alla stessa fattispecie (aree fabbricabili) in caso di esistenza di ulteriori aree edificabili non regolarizzate, sia in relazione a tutte le altre fattispecie previste dal D.Lgs. n. 504/1992.
3. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle somme comunque pagate.

#### **Art. 11**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, entra in vigore il 1 gennaio 2006.